



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5133 del 2020, proposto da
Maria Domenica Iovinella, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Sofia
Barbato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl Napoli 2 Nord, Regione Campania, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Rosa Aruta, Luisa Auletta, Rosaria Marino, Teresa Capocotta, Rosaria Ferrigno,
Orsolina Cortese, Patrizia Rullo, Assunta Marino, Francesca Cecere, Immacolata
Manco, Nunzio Pollice, Caterina Piccirillo, Pierpaola Albano, Maddalena Cavallo,
Giovanna Sardo, Teresa Malagevole, Enrica Vitale, Giovanni Gasperini, Pasqua
Cirullo, Ciro Striano, Raffaelina Di Laora, Paola Amato, Teresa Ferrara, Carmela
Tafuto, Anna Romano, Antonella Pellegrino, Marianna Ungaro, Bernardina
Ciaramella, Beata Studzinska Malgorzata, Carmelina Cavaliere, Rosa Galli
Tognotta, Giuseppina Rocco, Raffaella Delli Paoli, Flora Volpicelli, Anna

D'Antonio, Giuseppina Di Iorio, Caterina Gugliotta, Filomena De Fazio, Anna Marrapesa, Elvira Celiento, Patrizia Lupoli, Maria Pagliuca, Ciro Petrarca, Maria Pia Morra, Maria Scariglia, Monica Sepe, Achille Gallipari, Anna Corcione, Carmela Cammisa, Raffaella Moschetti, Vincenzo Sandrigo, Filomena Granaglia, Daniela Ghiaccio, Antonella Salemme, Pasquale Ottico, Alessandro Urbano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della DELIBERA GRADUATORIA DEL 25/09/2020 DELLA ASL NAPOLI 2 NORD CON NOMINA VINCITORI DELL'AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N. 27 POSTI DI INFERMIERI CAT D/DS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto che l'eventuale accoglimento del ricorso può produrre effetto su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio, per cui va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a.;

Ritenuto che, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati, il predetto incumbente va disposto mediante pubblici proclami, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto di dover precisare, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza degli artt. 49, comma 3 e 35, comma 1, lettera c) del c.p.a., che l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della sezione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., e dell'art. 151 c.p.c., di dover prescrivere le seguenti modalità per la notificazione per pubblici proclami:

la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sia sul sito internet della Regione Campania che in quello della ASL Napoli 2;

il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome dei ricorrenti, della denominazione delle amministrazioni intimare e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, l'indicazione del numero della presente ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www. Giustizia-amministrativa.it](http://www.Giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania – Napoli" della sezione "T.A.R.";

Ritenuto di dover stabilire che, entro l'ulteriore termine decadenziale di giorni 15 (quindici), decorrente dall'avvenuta pubblicazione, la parte ricorrente dovrà provvedere, sempre a pena di improcedibilità, al deposito presso la Segreteria della Sezione della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti di cui in motivazione, autorizzando la notifica del ricorso mediante pubblici proclami secondo le modalità e i termini perentori indicati in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Napoli il giorno 29 dicembre 2020.

Il Presidente
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO